

PRINCIPALI OSSERVAZIONI FINCO AL DL 32/19 c.d. "SBLOCCA CANTIERI"

Senato della Repubblica - Commissione 8[^]- 06 Maggio 2019

Osservazioni all'art. 1 del DL 32/19 riportate in ordine di articolo e non di priorità.

CRITICITA' DL 32/19

- Eccessivo l'innalzamento alla soglia comunitaria del criterio di aggiudicazione basato sul solo prezzo pur in presenza della media delle offerte con taglio delle ali ed esclusione automatica delle offerte anomale [art. 36, c. 9 CCP; art.1 c. 1, lettera f), punto 6 DL 32/19 e art. 95, c. 4, lettera a) CCP; art.1 c. 1, lettera s), punto 2 DL 32/19]. La precedente soglia dei 2milioni di euro poteva essere sufficiente.
Ciò che si chiedeva era che anche i lavori nei Beni Culturali [art. 148, c. 6 CCP] potessero beneficiare di analoga soglia e che i criteri di aggiudicazione, in caso di OEPV, diventassero più oggettivi per evitare distorsioni.
- La possibilità per i comuni non capoluogo di non ricorrere alle centrali di committenza [art. 37, c. 4 CCP; art.1 c. 1, lettera g) DL 32/19] è una previsione critica dal momento che va in senso diametralmente opposto alla necessaria qualificazione delle Stazioni Appaltanti.
- La possibilità per le Stazione Appaltanti di integrare le Commissioni aggiudicatrici, in caso di OEPV, con personale interno [art. 77, c. 3 CCP; art.1 c. 1, lettera m) DL 32/19] non è condivisibile visto che rappresenta uno degli elementi più critici nel funzionamento del meccanismo dell'OEPV.
- L'eliminazione della percentuale massima da attribuire alla parte economica nell'OEPV [art. 95, c. 10bis, CCP; art.1 c. 1, lettera s), punto 3 DL 32/19] lascia perplessi. Il problema non è la percentuale massima, ma l'attribuzione del giusto

peso alla parte economica rispetto al resto dell'offerta. Ciò che andrebbe inserito è il criterio della riparametrazione sia della parte economica che della parte tecnica in modo che la proporzione tra offerta economica e offerta tecnica venga sempre rispettata.

Un punteggio massimo per la parte economica andrebbe, in ogni caso, mantenuto se non si vuol correre il rischio di trasformare l'OEPV in un massimo ribasso neppure "calmierato" dalla media delle offerte con taglio delle "ali".

- Non è condivisibile l'innalzamento del limite del subappalto al 50% dell'importo complessivo dei lavori [*art. 105, c. 2, CCP; art.1 c. 1, lettera v) punto 1 DL 32/19*]. Le attività oggetto di subappalto spesso sono ad elevato rischio di infiltrazione malavitosa oltre ad essere la porta di ingresso per imprese, a volte, poco qualificate oltre che poco trasparenti.
- Discutibile la soppressione dell'Albo dei Direttori dei Lavori e dei Collaudatori per gli appalti affidati al General Contractor [*art. 196, c. 3 e 4 CCP; art.1 c. 1, lettera gg) DL 32/19*]. L'iscrizione allo specifico Albo di questi professionisti, dà maggiori garanzie di terzietà nella valutazione dei lavori effettuati dal Contraente Generale, andrebbe, pertanto, mantenuta.
- **Disposizioni transitorie e di coordinamento** [*Art. 216, comma 27 octies - nuovo -; Art. 1, c. 1, lettera mm) punto 7 DL 32/19*]
 - Non è condivisibile l'assorbimento della disciplina applicativa relativa ai Beni Culturali all'interno di quella più generale del Codice dei Contratti [*art.1 c. 1, lettera cc) DL 32/19*]. Data la particolarità del settore i Decreti di cui all'art. 146, comma 4, 147, commi 1e 2 e 150, comma 2 del CCP, dovrebbero restare nella potestà del Ministero dei Beni Culturali e non essere inseriti nel futuro DPR.
 - Lascia perplessi l'inserimento nel Regolamento attuativo unico (DPR) delle previsioni relative alla qualificazione degli Operatori Economici [*art. 83, c. 2*]

CCP, art.1 c. 1, lettera o) DL 32/19] ed alla determinazione delle SIOS [art. 89, c.11, CCP; art.1 c. 1, lettera r) DL 32/19]: vista la tecnicità della materia e la necessità di una revisione dinamica delle categorie e dei loro elementi qualificanti, la relativa regolamentazione potrebbe, più opportunamente, essere demandata a strumenti più facilmente aggiornabili (anche in considerazione del fatto che nel futuro DPR non sono, attualmente, inclusi tutti i provvedimenti applicativi previsti dal Codice).

- Lascia perplessi il fatto che non tutti i provvedimenti attuativi previsti dal Codice dei Contratti siano ricompresi nel “Regolamento Unico”. In particolare nulla si dispone in merito ad un fondamentale provvedimento come il DPCM per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti [art. 38, CCP] (che probabilmente andrebbe inserito in un provvedimento a parte assieme a SIOS, qualificazioni degli Operatori Economici e del *General Contractor* [art. 197 CCP, art.1 c. 1, lettera hh) DL 32/19]).
- Lascia perplessi la tempistica di approvazione di questo DPR (180 giorni) che non è allineata alla previsione del DDL Delega per la riforma complessiva del Codice degli Appalti che prevede 2 anni di tempo (AS 1162) per la sua approvazione.

PUNTI POSITIVI DEL DL 32/19 DA CONSERVARE

- Si condivide il versamento dell’anticipo del 20% in ogni tipo di appalto e non più solo per gli appalti di lavori [art. 35, c. 18 CCP; art.1 c. 1, lettera e), punto 3 DL 32/19].
- Si considera importante l’estensione da 10 a 15 anni del periodo utile a dimostrare i requisiti tecnico-economici delle imprese ai fini della qualificazione SOA [art. 84, c. 4, lettera b) CCP; art.1 c. 1, lettera p), punto 3 DL 32/19].

- Si concorda con l'utilizzo della media delle offerte con taglio delle ali ed esclusione automatica delle offerte anomale nell'aggiudicazione degli appalti [*art. 97, c. 2 e 8 CCP; art.1 c. 1, lettera t) DL 32/19*].
- Si condivide pienamente la previsione secondo la quale è nella facoltà della Stazione Appaltante prevedere o meno il subappalto (*non divisibile però, come sopra detto, l'innalzamento dal 30 al 50% della percentuale subappaltabile*) e il mantenimento del subappalto al solo 30% dell'intero importo dei lavori per le SIOS [*art. 105, c. 2, CCP; art.1 c. 1, lettera v) punto 1 DL 32/19*].
- Si condivide l'eliminazione della terna nel subappalto [*art. 105, c. 6, CCP; art.1 c. 1, lettera v) punto 5 DL 32/19*].
- Si concorda con il pagamento diretto al subappaltatore a prescindere dalle dimensioni aziendali e dalla natura del contratto [*art. 105, c. 13, lettera a) e c) CCP; art.1 c. 1, lettera v) punto 6 DL 32/19*]. Resta la necessità di specificare meglio quelle che sono le tipologie di soggetti che possono accedere al pagamento diretto: non solo subappaltatori, ma anche cottimisti, prestatori di servizi, fornitori di beni o lavori, noleggianti a caldo, membri dei Raggruppamenti Temporanei di Impresa.

PUNTI DA APPROFONDIRE

- Obbligo di computare il valore complessivo dei lotti per stabilire l'applicazione o meno della "soglia comunitaria" [*art. 35, c. 9 e 10 CCP; art.1 c. 1, lettera e), punti 1 e 2, DL 32/19*]. La previsione è in risposta alla lettera con cui si preannunciava avvio di procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, potrebbe, però, comportare aumento delle dimensioni delle gare, con conseguente svantaggio per le PMI anche in termini di maggiori requisiti richiesti, contrariamente allo spirito delle Direttive Europee.

- Innalzamento da 150.000 a 200.000 della soglia per la procedura negoziata con la consultazione di tre soli Operatori Economici [art. 36, c. 2 lettera b) CCP; art.1 c. 1, lettera f) punto 1, DL 32/19]. Concettualmente non è condivisibile, ma visto l'innalzamento modesto ed il fatto che viene eliminata la soglia intermedia tra 150mila e 350mila (in cui comunque era prevista una procedura negoziata), non desta particolare preoccupazione. Il numero degli Operatori invitati dovrebbe, però, essere più alto.
- Sostituzione del DGUE con un formulario standard per le gare elettroniche [art. 36, c. 6 quater - nuovo - CCP; art.1 c. 1, lettera f) punto 5, DL 32/19] potrebbe essere un ulteriore onere per le imprese: il DGUE doveva essere documento unico, mentre, invece, non risulta essere realmente standardizzato.
- La possibilità di escludere dalle gare l'Operatore Economico in presenza di violazioni fiscali non definitivamente accertate [art. 80, c.4 CCP; art.1 c. 1, lettera n), punto 4, DL 32/19]. L'argomento resta sensibile anche se la nuova formulazione prevede la possibilità di partecipare alla gara saldando il dovuto o impegnandosi in modo vincolante a farlo. Il principio di base, data la gravità delle connesse conseguenze, dovrebbe comunque continuare ad essere quello per cui solo gli accertamenti definitivi comportano esclusione dalla gara dell'Operatore Economico.

COSA MANCA NEL DL 32/16

- **Art. 177, c. 1 CCP (Affidamenti dei concessionari)**: la percentuale di lavori c.d. "*in house*" per le concessionarie autostradali (60% sul mercato, 40% *in house*) dovrebbe essere riallineata alle previsioni delle altre concessionarie (80% sul mercato, 20% *in house*); non c'è ragione per un diverso trattamento o di attendere la complessiva riforma del Codice ad opera della Legge Delega ancora non approvata.
- **Art. 213 (Autorità Nazionale Anticorruzione)**: tra i compiti dell'ANAC dovrebbe esserci quello di definire **contratti tipo sia di appalto che di subappalto**.

Attualmente la Stazione Appaltante resta estranea al rapporto contrattuale tra l'appaltatore ed il subappaltatore, limitandosi solo alla verifica della regolarità contributiva ed autorizzativa, senza quindi alcun accertamento della congruità degli oneri contrattuali e questo rappresenta un enorme punto di criticità per il sempre più frequente disallineamento tra i pesi e le clausole dei due contratti. È quindi auspicabile un intervento normativo per regolare il contratto di subappalto, che dovrebbe sostanzialmente discendere dal contratto principale (di appalto), stipulato tra la stazione appaltante e l'appaltatore.